

STATUTO FOREDA TOSCANA

Articolo 1 *Sede-denominazione-durata*

L'associazione denominata "FOREDA TOSCANA" ha sede legale e operativa in Via Umbria 62-64 - 50145 Firenze. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e internazionale, possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 *Oggetto sociale*

L'Associazione si propone di sostenere il sistema d'istruzione e formazione professionale dei giovani e degli adulti in ambito regionale e nazionale, valorizzando le esperienze e i progetti dei propri aderenti, propugnando la pari dignità di tutte le diverse tipologie di formazione e promuovendo nuove iniziative dirette alla diffusione della cultura dell'apprendimento permanente.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non consente, in nessun caso, che proventi delle attività possano essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 3 *Attività istituzionali*

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l'Associazione

- promuove e svolge attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, formazione e assistenza tecnica negli ambiti dell'istruzione e della formazione professionale;
- fornisce un supporto tecnico scientifico sull'orientamento scolastico e professionale, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla cultura digitale, sulla cittadinanza attiva, sull'educazione all'interculturalità, sulle metodologie didattiche e, più in generale, sui processi formativi e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. In particolare, si propone di sviluppare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra gli associati, secondo i principi di pluralismo, democrazia e solidarietà;



- rappresentare, a livello locale, regionale e nazionale, nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni economiche e sociali gli interessi e le istanze degli enti impegnati nello sviluppo dell'educazione permanente, con l'ottica della pari dignità dei diversi soggetti;
- esprimere un continuativo impegno nella lotta contro qualsiasi forma di svantaggio culturale, di esclusione sociale e di discriminazione economica, etnica, di età e di genere;
- sostenere lo sviluppo dell'apprendimento permanente non solo nelle istituzioni formali (la scuola), ma anche in contesti non formali e informali (life long learning) e di ogni altra forma di attività a valenza socio-educativa, atta ad aumentare le possibilità di apprendimento, crescita culturale, inclusione sociale e di lavoro, soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- promuovere scambi di buone pratiche educative e di formazione professionale in ambito nazionale ed europeo;
- valorizzare i beni ambientali, artistici e culturali del territorio, attraverso lo sviluppo di attività specifiche e la formazione degli operatori, inerenti le arti performative (il teatro, la musica, il cinema, il circo e la letteratura in tutte le sue forme, generi e declinazioni);
- promuovere la cultura giovanile;
- valorizzare il patrimonio bibliotecario, archivistico e documentale;
- documentare e diffondere materiali cartacei e multimediali finalizzati alla valorizzazione dell'educazione permanente;
- produrre materiali editoriali (libri, riviste, CD, DVD, etc.), sia a stampa, sia tramite Web, sia su supporto elettronico e favorirne la realizzazione da parte degli associati;
- sostenere scambi educativi e iniziative di formazione rivolti a specifiche figure professionali (insegnanti, educatori, operatori culturali, operatori sociali e dell'ambiente, etc.);
- sostenere le iniziative delle singole scuole di ogni ordine e grado e promuovere l'arricchimento formativo nell'ottica dell'autonomia scolastica e della progettazione di rete;
- partecipare direttamente o per mezzo degli associati a bandi e concorsi di progetti e ricerche riferibili



- all'educazione degli adulti, all'istruzione scolastica e alla formazione professionale in ambito regionale, nazionale, europeo;
- sostenere e favorire i processi di sviluppo educativo e culturale delle comunità locali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Articolo 5 Assunzione della qualifica di socio

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Le eventuali non ammissioni debbono essere motivate. E' previsto una quota associativa determinata dal Comitato Direttivo.

Articolo 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

Tutti i soci sono tenuti a:

- a. osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. frequentare l'Associazione, collaborando con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- d. versare la quota associativa annuale.

Articolo 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 8 Assemblea dei Soci

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 9 Funzioni Assemblea dei Soci

In sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Articolo 10 Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un numero massimo di 5 membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Presidente uscente è membro di diritto del Consiglio direttivo per il quinquennio successivo. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un vice Presidente e un Segretario.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, al fine di deliberare sulla predisposizione dei bilanci da sottoporre all'assemblea e ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.

Fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione;
- vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile;
- delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- sovrintende e controlla l'operato del Segretario;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio Direttivo;
- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed Enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla Legge o dallo Statuto.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 11 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 12 Patrimonio ed entrate sociali

L'Associazione utilizza per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività le risorse economiche derivanti da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto economico finanziario viene reso disponibile a tutti i soci almeno 7 giorni prima dalla Assemblea convocata per l'approvazione.

Articolo 13 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Articolo 14 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383/2000 (*Disciplina delle Associazioni di promozione sociale*), della LRT 42/2002 (*che istituisce il Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale*) e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Per ogni controversia verrà comunque previsto un tentativo di conciliazione bonaria nel rispetto del D. Lgs. 4 marzo 2010, n.28.

Il Presidente
Ianni Giuseppe

Il Segretario
Spaghetti Andrea



Handwritten signature of Giuseppe Ianni, President, with a purple circular stamp of the Tribunale di Firenze.



Handwritten signature of Andrea Spaghetti, Secretary.



A small handwritten mark or signature at the bottom right of the page.